

Delibera del Direttore Generale n. 2540 del 12/12/2025

OGGETTO: Approvazione regolamenti per l'affidamento esterno di incarichi di difesa dell'Azienda Ospedale - Università Padova e per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti. Pubblicazione di un avviso per la formazione di un elenco di avvocati esterni.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approvano i regolamenti per l'affidamento esterno di incarichi di difesa dell'Azienda Ospedale - Università Padova, unitamente al relativo disciplinare di incarico, e per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti. Contestualmente, si pubblica un avviso, completo di schema di domanda, per la formazione di un elenco di avvocati esterni.

La Responsabile della **UOS Ufficio Legale** riferisce:

L'Azienda Ospedale - Università di Padova, con Deliberazione n. 426 del 15/04/2019, ha approvato un Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni volto alla formazione di un elenco di avvocati per il patrocinio dell'Ente e per la tutela legale dei dipendenti.

Contestualmente all'adozione del Regolamento, l'Ente ha pubblicato e diffuso un apposito avviso pubblico, finalizzato a sollecitare manifestazioni d'interesse di professionisti a essere inseriti nell'elenco, all'esito del quale è stato approvato l'elenco di avvocati, aggiornato da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale n. 2643 del 19/12/2022.

Successivamente sono entrate in vigore nuove disposizioni normative in materia e, in particolare, il d.lgs. 31.03.2023, n.36 (codice dei contratti pubblici) che, ai sensi dell'art. 56, disciplina i "servizi legali" alla stregua degli "appalti pubblici". Più precisamente l'affidamento di servizi legali comporta la stipula di un contratto di appalto pubblico anche qualora si tratti di prestazione d'opera professionale per incarichi periodici e saltuari ma per la scelta del relativo contraente privato l'amministrazione aggiudicatrice non sarà tenuta, sul piano procedimentale, al rigoroso rispetto delle regole di evidenza pubblica ma solo ad osservare alcuni principi in tema di "accesso al mercato" (imparzialità, pubblicità e concorrenza).

Nel frattempo anche i nuovi CCNL del personale del comparto sanità e dell'area sanità, nonché del personale dell'area delle funzioni locali hanno riformato, aggiornato e modificato la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti, rispettivamente, con gli artt. 56 del CCNL dell'area sanità del

23/01/2024, 54 e 55 del CCNL del comparto sanità del 27/10/2025 e 24 del CCNL del personale dell'area funzioni locali del 16/07/2024, rendendo necessario un aggiornamento dei regolamenti aziendali.

Peraltro anche Azienda Zero con nota acquisita al protocollo aziendale n. 41591 del 14/06/2024 ha trasmesso Linee guida per la redazione dei Regolamenti aziendali per la formazione di elenchi di avvocati cui affidare incarichi di patrocinio legale.

Per tali ragioni si ritiene opportuno adottare i nuovi regolamenti per il conferimento di incarichi a legali esterni per il patrocinio dell'Ente, unitamente al relativo disciplinare di incarico, e per il patrocinio legale dei dipendenti, e, contestualmente, pubblicare apposito avviso pubblico, completo dello schema di domanda, volta alla formazione di un elenco di avvocati esterni.

Dell'avviso in parola è necessario dare ampia pubblicità mediante pubblicazione nel sito internet aziendale e contestuale trasmissione all'Ordine degli Avvocati di Padova.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che la Responsabile della **UOS Ufficio Legale** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

- 1) di approvare i regolamenti per il conferimento di incarichi a legali esterni per il patrocinio dell'Ente, unitamente al disciplinare di incarico, e per il patrocinio legale dei dipendenti, allegati alla presente deliberazione;
- 2) di autorizzare la pubblicazione di un avviso, completo di schema di domanda, per la formazione di un elenco di avvocati esterni per il patrocinio dell'Ente e dei dipendenti, allegati alla presente deliberazione;
- 3) di incaricare l'UOS Ufficio Legale a dare adeguate pubblicità all'avvi-

so pubblico mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente nonché attraverso comunicazione all'Ordine degli avvocati di Padova, per un periodo di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;

4) di disporre che l'elenco degli avvocati costituito a seguito delle domande pervenute sostituirà il previgente elenco e rimarrà in vigore fino a suo eventuale aggiornamento;

5) di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Azienda;

6) di delegare la Responsabile della UOS Ufficio Legale alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'adozione della presente delibera.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



REGIONE DEL VENETO

Azienda
Ospedale
Università
Padova

REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI

ART. 1

Principi e personale interessato

Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni dei CC.CC.NN.LL., in favore dei dipendenti dell'Azienda Ospedale - Università Padova, appartenenti all'area sanità, al comparto sanità e all'area funzioni locali, coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale, contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

Nel caso di cessazione dell'attività presso l'Azienda, la tutela verrà riconosciuta esclusivamente per fatti avvenuti durante l'esercizio della stessa ed alle condizioni previste dalla normativa contrattuale vigente in materia nonché ai sensi del presente Regolamento.

ART. 2

Presupposti per l'ammissione

L'ammissione al patrocinio legale è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) apertura a carico dell'avente diritto di un procedimento, in materia di diritto civile, diritto penale o amministrativo-contabile con esclusione della fase stragiudiziale;
- b) ipotesi di aggressione ai danni del personale ad opera di terzi nell'ambito del luogo di lavoro;
- c) diretta connessione tra il procedimento giudiziario e l'attività svolta dal dipendente. I fatti e/o gli atti contestati devono essere stati realizzati nell'esercizio delle funzioni affidate all'interessato e deve sussistere un nesso di strumentalità tra l'adempimento di un dovere e il compimento dell'atto o del fatto di cui trattasi;
- d) insussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra gli atti e i fatti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione medesima.

Sussiste conflitto di interessi quando il dipendente, avendo agito con dolo o colpa grave, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi dell'Azienda, ovvero ha commesso atti o fatti idonei a ledere l'immagine dell'Amministrazione o a procurare danni alla stessa. Il conflitto di interessi è sussistente nei seguenti casi da intendersi esemplificativi ma non esaustivi:

- quando l'Amministrazione sia parte offesa dalla condotta illecita e possa, pertanto, costituirsi parte civile in sede penale ai fini risarcitori;
- quando sia stato avviato un procedimento disciplinare a carico del richiedente per gli stessi fatti oggetto del giudizio;
- qualora vi sia la violazione di disposizioni contrattuali o del Codice Disciplinare che astrattamente possano giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare anche se, di fatto, non attivato;
- quando sia stato avviato un giudizio innanzi alla Corte dei Conti la concessione del patrocinio in fase civile, penale o contabile avverrà solo a seguito di esclusione di ogni responsabilità per danno erariale da parte dell'autorità giudiziaria contabile.

Quando l'Azienda dovesse rilevare una situazione di conflitto d'interessi all'apertura del procedimento giudiziario a carico dell'interessato, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, lett. B, del presente Regolamento.

ART. 3

Ipotesi attuative

Ai sensi della disciplina contrattualistica vigente in materia, nel caso di apertura di un procedimento giudiziario a carico di dipendenti, appartenenti all'area sanità, al comparto sanità e all'area funzioni locali, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- A) Assistenza diretta ai sensi dell'art. 56 comma 1 del CCNL dell'area sanità del 23/01/2024, dell'art. 54 comma 1 del CCNL del comparto sanità del 27/10/2025 e dell'art. 24 comma 1 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali del 16/07/2024,

riportati in appendice;

B) Assistenza indiretta ai sensi dell'art 56 comma 2 e 3 del CCNL dell'area sanità 23/01/2024; dell'art. 54 comma 2 del CCNL del comparto sanità del 27/10/2025 e dell'art. 24 comma 2 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali del 16/07/2024.

Nelle ipotesi di cui all'art. 56 del CCNL dell'area sanità del 23/01/2024, art. 54 e 55 del CCNL del comparto sanità del 27/10/2025 e art. 24 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali del 16/07/2024 l'onere economico, qualora ve ne siano i presupposti, è assunto dall'Azienda mentre il mandato di difesa viene sottoscritto dal singolo dipendente.

ART. 4

Domanda di ammissione al patrocinio

Il dipendente dell'Azienda Ospedale - Università Padova, informato dell'inizio di un procedimento giudiziario a proprio carico deve comunicare immediatamente all'Amministrazione e, comunque, non oltre 20 giorni successivi alla conoscenza dell'atto, di avere avuto evidenza di un procedimento a suo carico, formulando contestualmente richiesta di ammissione al patrocinio legale diretto o indiretto ed allegando alla stessa copia dell'atto o del provvedimento notificatogli.

Il dipendente - il cui CCNL di riferimento disciplina detta ipotesi - che abbia subito un'aggressione ad opera di terzi nell'ambito del proprio luogo di lavoro, opportunamente denunciata al datore di lavoro tramite le procedure e le modulistiche in uso a livello aziendale, e ritenga di agire a difesa dei propri diritti in sede civile o di partecipare al procedimento penale in qualità di parte offesa, deve formulare all'Amministrazione, entro 90 giorni dai fatti richiesta di ammissione al patrocinio legale diretto o indiretto.

L'interessato è tenuto a collaborare attivamente con l'Azienda per l'accertamento delle circostanze che hanno determinato l'attivazione del procedimento stesso.

Qualora la presentazione tardiva della domanda precludesse la possibilità per l'Azienda di attivare le eventuali coperture assicurative in

essere, applicabili al caso di specie, la tutela legale, diretta o indiretta, verrà negata al richiedente.

ART. 5

Scelta del legale

L'Azienda, nell'ambito dell'elenco degli idonei, individua il legale a cui affidare la difesa del dipendente ove quest'ultimo abbia optato per la tutela legale diretta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni a cui espressamente si rinvia. In tal caso l'Amministrazione assumerà a proprio carico gli oneri di difesa nei limiti di quanto previsto dagli artt. 5, 7 e 10 del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni cui espressamente si rinvia.

Qualora il dipendente opti per la tutela legale indiretta, i relativi oneri saranno a carico dell'interessato e l'Amministrazione procederà al rimborso a favore di quest'ultimo nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora il dipendente avesse optato per la tutela legale diretta, determinata in conformità agli artt. 5, 7 e 10 del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni cui espressamente si rinvia.

L'assunzione degli oneri legali da parte dell'Amministrazione può concernere le spese per le prestazioni professionali di un solo difensore, saranno quindi completamente a carico del dipendente i costi relativi alla nomina discrezionale di ulteriori legali, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 6

Consulenti Tecnici di Parte

L'Azienda, alla conclusione favorevole, anche non definitiva, del

procedimento, provvede, nei soli casi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia disposto la Consulenza Tecnica d'Ufficio, al pagamento delle spese per la nomina di un solo consulente tecnico di parte, sul cui nominativo abbia espresso il suo gradimento a seguito di apposita richiesta formulata dal dipendente prima della nomina, cui deve essere allegato il preventivo di spesa del professionista da incaricare, redatto nei limiti dei parametri professionali minimi se previsti. In assenza di detti parametri, l'esborso dell'Amministrazione non potrà essere superiore all'importo del compenso liquidato dall'Autorità Giudiziaria per il consulente tecnico d'ufficio.

In presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, potranno essere nominati, più consulenti, ciascuno per la materia di propria competenza, fermo restando quanto previsto e disciplinato al precedente paragrafo in ordine alle possibilità e modalità di nomina ed al preventivo di spesa.

ART. 7

Ammissione al patrocinio legale, assunzione degli oneri di difesa

A seguito dell'ammissione al patrocinio legale, l'Azienda, in osservanza del presente regolamento, del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni e delle disposizioni dei CC.CC.NN.L.:

- assume a proprio carico gli oneri di difesa nell'ipotesi di tutela legale diretta, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7 e 10 del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni cui espressamente si rinvia;
- procede al rimborso degli oneri di difesa nell'ipotesi di tutela legale indiretta, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 5, 7 e 10 del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni cui espressamente si rinvia.

ART. 8

Liquidazione degli importi a seguito di conclusione favorevole del procedimento

Sia in caso di tutela legale diretta, che in caso di tutela legale indiretta, l'Azienda Ospedale - Università Padova procederà alla liquidazione/rimborso degli oneri di difesa soltanto nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile avviati nei confronti del personale dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio.

Si ha conclusione favorevole del procedimento nei seguenti casi:

1. in materia civile:

- a) sentenza che escluda qualsivoglia responsabilità a carico del dipendente, sia di natura contrattuale che extracontrattuale.

Ricorrendo l'eventualità che possano residuare per la stessa condotta, considerata civilmente non responsabile ai fini risarcitori, addebiti in sede disciplinare e, dunque, conflitto d'interessi, l'Azienda procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti e delle circostanze d'interesse al fine di riconoscere il patrocinio.

2. in materia penale:

- a) archiviazione¹ del procedimento da parte del Pubblico Ministero all'esito delle indagini preliminari quando la notizia di reato risulti infondata, sia rimasto ignoto l'autore del reato, risulti mancante una condizione di procedibilità, il reato sia estinto o il fatto non sia previsto dalla legge come reato, il fatto sia particolarmente tenue;
- b) sentenza di non luogo a procedere² emessa dal GUP all'esito dell'udienza preliminare nelle ipotesi in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa;

¹ Art 408 e 411 c.p.p.

² Art. 425 c.p.p.

c) Sentenza di assoluzione ³ nelle ipotesi in cui:

- il fatto non sussiste;
- l'imputato non ha commesso il fatto;
- il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
- il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione;
- manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Nelle ipotesi assolutorie in cui possano residuare per la stessa condotta, considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare e, dunque, conflitto d'interessi, l'Azienda procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti e delle circostanze d'interesse al fine di liquidare/rimborsare gli oneri di difesa.

3. in materia contabile

a) provvedimento con il quale il giudice contabile accerti che il dipendente è esente da ogni responsabilità per danno erariale, con la precisazione che resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di valutare nel dettaglio, con provvedimento motivato, le situazioni del caso concreto che possano consentire il rimborso/liquidazione.

Per tutte le ipotesi di conclusione favorevole del procedimento sub 1), 2) e 3) la liquidazione/rimborso avrà luogo anche a favore del dipendente che inizialmente non era stato ammesso al patrocinio legale per conflitto di interesse, pur se presunto.

ART. 9

Diniego rimborso degli oneri di difesa anche a seguito di conclusione favorevole del procedimento

L'Azienda, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, nega il rimborso degli oneri di difesa qualora la stessa abbia

³ Art. 530 c.p.p.

precedentemente espresso il proprio diniego alla nomina, da parte del dipendente, di un legale o consulente tecnico di fiducia, e, pertanto, i relativi oneri restano interamente a carico del dipendente stesso.

ART. 10

Documentazione da allegare ai fini della liquidazione

Ai fini della liquidazione degli oneri di difesa sarà necessaria la previa acquisizione della seguente documentazione da parte dell'Amministrazione:

- sentenza o provvedimento conclusivo del procedimento in senso favorevole secondo le indicazioni del presente regolamento;
- il preavviso di parcella riportante il dettaglio di competenze e spese documentate e dell'attività svolta dal difensore e dal consulente tecnico di parte, qualora nominato, intestati all'Azienda Ospedale - Università Padova;
- dichiarazione del dipendente di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicuratrici.

In caso di rimborso delle spese legali anticipate dal dipendente che ha optato per la tutela legale indiretta o che inizialmente non è stato ammesso al patrocinio legale per conflitto di interessi, anche presunto, il cui procedimento abbia avuto una conclusione favorevole secondo le previsioni del presente regolamento, o che si è avvalso della tutela legale indiretta, l'interessato dovrà produrre, in luogo del preavviso di parcella, fattura analitica quietanzata.

La liquidazione avviene nei tempi previsti dalla legge per gli adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

ART. 11

Conclusione non favorevole del procedimento - ripetizione degli oneri

In tutte le ipotesi di conclusione non favorevole del procedimento, anche non definitiva, l'Azienda non si farà carico degli oneri relativi alla difesa o alle spese di consulenza del dipendente, ove non ancora corrisposti,

negando ogni liquidazione/rimborso e, in ogni caso, provvederà a chiedere in ripetizione al dipendente tutti gli importi relativi agli oneri sostenuti per la sua difesa.

Più precisamente l'Azienda:

- procederà al recupero a carico dell'interessato di quanto eventualmente anticipato o corrisposto per le spese di difesa o di consulenza tecnica;
- negherà il rimborso/liquidazione nell'ipotesi in cui gli importi non siano ancora stati corrisposti.

A tal fine l'Azienda applicherà la normativa generale in materia di ripetizione di emolumenti indebiti.

Si ha “conclusione non favorevole” del procedimento nei seguenti casi:

1. in materia civile:

- a) sentenza che accerti la responsabilità a carico del dipendente, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, anche in caso di condanna in solido.

2. in materia penale:

- a) applicazione della pena su richiesta delle parti⁴ (c.d. patteggiamento);
- b) decreto penale di condanna⁵;
- c) proscioglimento per prescrizione del reato⁶;
- d) proscioglimento per amnistia o indulto;
- e) oblazione nelle contravvenzioni⁷;
- f) estinzione del reato per morte del reo⁸;
- g) remissione di querela o comunque mancanza di condizione di procedibilità;
- h) archiviazione del procedimento se la formula del decreto di archiviazione risulti non completamente assolutoria e collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

3. in materia contabile:

⁴ Art. 444 c.p.p.

⁵ Art. 459 c.p.p.

⁶ Art. 531 c.p.p.

⁷ Art. 162 bis Codice Penale

⁸ Art. 150 c.p.

a) provvedimento con il quale il giudice contabile accerti che il dipendente è responsabile per danno erariale, con la precisazione che resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di valutare nel dettaglio, con provvedimento motivato, le situazioni del caso concreto che risultino ostative al rimborso/liquidazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche nel caso in cui:

- l'Azienda avesse escluso la sussistenza del conflitto di interesse e, quindi, avesse ritenuto di concedere la tutela legale diretta o indiretta nel procedimento che si sia poi concluso con l'accertamento della sussistenza del conflitto di interessi;
- l'Azienda avesse sostenuto oneri per la tutela legale diretta o indiretta del dipendente in un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione e poi riaperto e conclusosi con sentenza non favorevole.

ART. 12

Coperture assicurative

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Azienda è regime di autoassicurazione secondo le previsioni della DGRV 1471/2024.

L'interessato, al momento della richiesta di patrocinio dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all'art. 1910 c.c., l'eventuale stipula di polizze personali (ad es. polizza per la responsabilità civile verso terzi o per le spese giudiziarie e peritali) che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi.

L'interessato, se in possesso di polizze assicurative personali, dovrà segnalare il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa nei modi e nei termini previsti dai predetti contratti assicurativi, dandone doverosa tempestiva notizia all'Azienda.

ART. 13
Trattamento dei Dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali dei legali e consulenti tecnici incaricati saranno trattati dall'Azienda Ospedale - Università Padova, quale Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dell'incarico affidato.

ART. 14
Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia espressamente a quanto stabilito dai CCNNL area sanità, comparto sanità e area funzioni locali in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di adozione.

Il Regolamento viene, altresì, reso pubblico mediante pubblicazione nel sito *intranet* aziendale.

ALLEGATO 1
Appendice normativa

DISCIPLINA CONTRATTUALISTICA DEL PATROCINIO LEGALE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA SANITA'
TRIENNIO 2019 - 2021
TITOLO IV ISTITUTI NORMO-ECONOMICI

Art. 56 Patrocinio legale

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.

2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione ai sensi del comma 1 o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima

clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

3. Nel caso di diniego dell'Azienda o Ente ai sensi del comma 2, qualora il dirigente intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico. 91

4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile) del CCNL 19.12.2019.

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 67 (Patrocinio legale) del CCNL del 19 dicembre 2019.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' TRIENNIO 2022 - 2024 TITOLO IX ISTITUTI NORMO-ECONOMICI

Art. 54 Patrocinio legale

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dipendente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.

2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda comunque nominare un

legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione ai sensi del comma 1, previa comunicazione all'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

3. Nel caso di diniego dell'Azienda o Ente ai sensi del comma 2, qualora il dipendente intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico.

4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilità civile) del CCNL 2.11.2022.

5. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 88 del CCNL del 2.11.2022.

Art. 55 Patrocinio legale in caso di aggressioni

1. L'Azienda e Ente è tenuta a garantire la sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative più opportune per la tutela dello stesso.

2. L'Azienda e Ente nell'ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di terzi, assume ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove

propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dipendente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.

3. L'Azienda, nei casi previsti al comma 2, può costituirsi parte civile.

4. Nell'ipotesi di aggressione l'Azienda può prevedere per il personale dipendente un supporto psicologico ove richiesto dal dipendente.

5. L'Azienda o Ente per l'applicazione del presente articolo può prevedere la copertura del rischio mediante specifica polizza assicurativa o altre analoghe misure

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA FUNZIONI

LOCALI TRIENNIO 2019-2021

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI

Art. 24 Patrocinio legale

1. Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, del dirigente amministrativo tecnico e professionale e del segretario, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, il dirigente amministrativo tecnico e professionale e il segretario, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia.

3. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa

giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che 31 comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'amministrazione, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

5. L'amministrazione dovrà esigere dal dirigente, dal dirigente amministrativo tecnico e professionale o il segretario eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.

6. Per i segretari, la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza; analoga disciplina trova applicazione nelle ipotesi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgano dei segretari in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.

7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 CCNL del 12.2.2002 per i Dirigenti, gli artt. 82 e 104 del CCNL del 17.12.2020 rispettivamente per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e per segretari.

SCHEMA DOMANDA

Al Direttore GENERALE
 dell'Azienda Ospedale - Università Padova
 Via Giustiani n.1
 35128 PADOVA
 PEC protocollo.aopd@pecveneto.it

Oggetto: DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE O DEI DIPENDENTI DELL'ENTE

Io sottoscritto/a avvocato COGNOME.....NOME.....nato/a
 a Prov....., codice fiscale..... residente
 in Prov..... C.A.P. Via/Piazza n. con studio
 legale in Prov..... C.A.P. Via/Piazza n.
 Recapiti telefonici
 Indirizzo di posta elettronica certificata
 Indirizzo di posta elettronica ordinaria

CHIEDO

Di essere inserito/a nell'elenco degli avvocati libero professionisti

- SEZIONE 1 - diritto civile;
- SEZIONE 2 - diritto del lavoro;
- SEZIONE 3 - diritto penale;
- SEZIONE 4 - diritto amministrativo;
- SEZIONE 5 - giurisdizione contabile

per l'eventuale affidamento di incarichi di difesa in giudizio di dipendenti dell'Azienda Ospedale - Università Padova o dell'Azienda stessa.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000),

DICHIARO

a) di possedere la cittadinanza.....;

- b) di essere iscritto/a all'Albo Professionale degli Avvocati di..... dal ;
- c) di essere iscritto Albo Speciale Cassazionisti e delle Giurisdizioni Superiori a far data dal_____
- d) di godere dei diritti civili e politici;
- e) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 94 co. 1, D.Lgs. n. 36/2023;
- g) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
- i) di non aver commesso, violazioni gravi definitivamente accertate secondo l'art. 94, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;
- j) di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari ordinistiche definitive superiori alla censura;
- k) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- l) di essere in possesso di polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, conformemente al Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016, stipulata con la Compagnia.....polizza n..... per un massimale di €.....
- m) di non essere in conflitto d'interesse con l'Azienda incaricante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia, in particolare di non avere in corso giudizi contro l'Azienda stessa e, comunque di non aver prestato, nel biennio precedente, opera professionale in giudizi conclusi contro l'Azienda Ospedale - Università Padova, né in proprio, né in qualità di difensore di terzi, né quale membro di associazione professionale o società di professionisti;
- n) di assumere l'impegno a non prestare la propria opera professionale in giudizi contro l'Azienda Ospedale - Università Padova per tutto il tempo di validità dell'elenco, pena la

cancellazione dallo stesso;

- o) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nell'avviso pubblico per la predisposizione dell'elenco degli avvocati di cui alla Delibera del Direttore Generale di approvazione del suddetto avviso;
- p) di essere disponibile ad assumere incarichi di difesa in giudizio dell'Azienda Stessa o dei dipendenti dell'Azienda Ospedale - Università Padova nella/e sezioni per le quali è richiesta l'iscrizione;
- q) di essere in possesso dei requisiti specifici relativi alla singola sezione per la quale si propone domanda di iscrizione all'elenco, secondo le previsioni dell'avviso approvato con Delibera del Direttore Generale;
- r) di essere consapevole della individualità dell'incarico di volta in volta conferito anche in caso di partecipazione all'avviso da parte di studio associato o di società di professionisti;
- s) che le dichiarazioni rese nel curriculum professionale alla presente domanda corrispondono al vero;
- t) di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell'iscrizione nell'elenco saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nell'avviso, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, D.L.vo n. 196/2003;
- u) di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda Ospedale - Università Padova di conferire a qualsivoglia titolo incarichi al/la sottoscritto/a.

Allego:

curriculum professionale in formato PDF sottoscritto digitalmente con indicazione degli incarichi di cui al punto 2 dell'avviso;

altro (specificare).

Luogo,

data della firma digitale

FIRMATO DIGITALMENTE

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE EVENTUALI INCARICHI DI PATROCINIO

*

E' bandito un avviso pubblico ai fini della costituzione di un Elenco di professionisti, in sostituzione del precedente Elenco approvato con DDG n. 2643 del 19/12/2022, per il conferimento, da parte dell'Azienda Ospedale - Università di Padova, degli incarichi di patrocinio legale nelle controversie che vedano coinvolta, innanzi alle Autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, l'Azienda o i dipendenti della stessa nelle ipotesi in cui il CCNL applicabile prevede il riconoscimento della tutela legale da parte dell'Ente.

La procedura non prevede alcuna selezione, né graduatoria di merito, essendo volta esclusivamente alla formazione di un elenco di professionisti.

L'Elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- SEZIONE 1 – diritto civile;
- SEZIONE 2 – diritto del lavoro;
- SEZIONE 3 – diritto penale;
- SEZIONE 4 – diritto amministrativo;
- SEZIONE 5 - giurisdizione contabile

1) Requisiti generali di ammissione all'avviso

Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Elenco gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, o di altro Paese dell'unione europea, salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 2 della L. n. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";
- b) iscrizione all'Albo professionale;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 94 co. 1, D.Lgs. n. 36/2023;
- f) non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- h) non aver commesso, violazioni gravi definitivamente accertate secondo l'art. 94, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023 degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;

- i) non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari ordinistiche definitive superiori alla censura;
- j) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- k) essere in possesso di polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, conformemente al Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016;
- l) assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia, in particolare i professionisti che formulano la domanda di iscrizione all'Elenco non dovranno avere giudizi in corso o aver prestato la propria opera professionale in giudizi conclusi, limitatamente al biennio precedente, contro l'Azienda Ospedale – Università Padova, né in proprio, né in qualità di difensori di terzi, avuto riguardo anche all'associazione professionale o società di professionisti di cui eventualmente facciano parte e si assumono l'impegno a non prestare la propria opera professionale in giudizi contro l'Azienda Ospedale – Università Padova per tutto il tempo di validità dell'elenco, pena la cancellazione dallo stesso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'avviso determina l'esclusione dall'avviso stesso.

2) Requisiti specifici per l'accesso alle singole sezioni

Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione alla singola sezione gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

Diritto civile

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto civile è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato:

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi in materia di diritto civile nella veste, indifferentemente, di attore o convenuto, con particolare riferimento alla responsabilità civile, al risarcimento del danno ed alla contrattualistica.

A tal fine non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto ad oggetto questioni giuridiche identiche.

*

Diritto del lavoro

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto del lavoro, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato:

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi avanti al Giudice del lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, del datore di lavoro oppure del lavoratore.

A tal fine non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto ad oggetto questioni giuridiche identiche.

*

Diritto penale

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto penale è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in ambito penale, come nel seguito indicato:

aver svolto, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 incarichi in materia penale relativi ai reati di cui al Titolo II del Libro II del c.p. (Delitti contro la P.A.) oppure ai reati di cui al Titolo XII del Libro II del c.p. (Delitti contro la persona) nella veste, indifferentemente, di difensore dell'imputato o della parte civile o del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

A tal fine non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto ad oggetto questioni giuridiche identiche.

*

Diritto amministrativo

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto amministrativo è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice amministrativo come nel seguito indicato:

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi in materia di contrattualistica pubblica e/o in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, delle pubbliche amministrazioni intimate, delle parti ricorrenti, oppure delle parti controinteressate.

A tal fine non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto ad oggetto questioni giuridiche identiche.

*

Procedimenti avanti le giurisdizioni contabili

Per l'iscrizione alla sezione relativa ai procedimenti avanti le giurisdizioni contabili è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al giudice contabile come nel seguito indicato:

aver gestito, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 posizioni in materia contabile nella fase pre-processuale dell'invito a fornire deduzioni davanti alla procura contabile e/o nel corso di giudizio di responsabilità di merito.

A tal fine non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto ad oggetto questioni giuridiche identiche.

3) Domanda di ammissione.

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda dell'interessato, redatta utilizzando lo schema dell'allegato 1, con specifica indicazione della/e sezione/i per le quali il professionista chiede l'iscrizione.

La domanda dovrà essere integrata, a pena del mancato inserimento nell'Elenco, con Curriculum professionale contenente l'indicazione degli incarichi di cui al punto 2. del presente avviso e dell'eventuale iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

In caso di partecipazione all'avviso da parte di studio associato o società di professionisti, ferma restando l'individualità dell'incarico di volta in volta conferito, e a pena di esclusione:

- la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta per gli studi associati, da tutti gli associati ovvero dal soggetto delegato; per le società di professionisti dal legale rappresentante;
- gli allegati alla domanda di cui sopra, dovranno essere prodotti da ciascuno dei professionisti associati ovvero da ciascuno dei soci professionisti.

4) Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda - redatta in formato PDF - dovrà essere presentata esclusivamente via PEC al protocollo informatico dell'Azienda all'indirizzo PEC protocollo.aopd@pecveneto.it entro e non oltre le ore 24 del giorno di scadenza riportato in epigrafe, indicando nell'oggetto: "DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE EVENTUALI INCARICHI DI PATROCINIO".

L'invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Azienda nei confronti del professionista.

La domanda e relativi allegati devono essere sottoscritti mediante firma digitale.

5) Formazione dell'Elenco

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la verifica dei requisiti di ammissione viene effettuata dalla UOS Ufficio Legale.

L'iscrizione nell'Elenco avviene secondo l'ordine alfabetico nella sezione di interesse indicata nella domanda.

L'iscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Azienda Ospedale - Università di Padova né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.

L'Azienda si riserva comunque la motivata facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per singoli giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di elevata specializzazione.

Con la formazione del presente elenco, viene superato ogni precedente.

6) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali del partecipante all'avviso pubblico saranno trattati dall'Azienda Ospedale -

Università di Padova, Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della procedura stessa, nonché della successiva stipula e gestione del mandato.

7) Norme finali e di rinvio.

Per i criteri seguiti nell'affidamento degli incarichi, compensi, obblighi dei professionisti, si rinvia al "Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni" ed al relativo schema di "Disciplinare di incarico", nonché al "Regolamento per il patrocinio legale dei dipendenti" allegati alla deliberazione del direttore generale di approvazione del presente avviso.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Informazioni.

Per eventuali dubbi o informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla UOS Ufficio Legale dell'Azienda Ospedale - Università di Padova, con sede in via Giustiniani, ai seguenti contatti: 049/8216370.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

Allegati: 1. Schema di domanda

DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in Padova, presso l'Azienda Ospedale – Università Padova, in persona del Responsabile della UOS Ufficio Legale a ciò delegata in virtù di DDG n. _____ del _____, Partita I.V.A. 00349040287 denominata "Amministrazione"; e l'Avv. _____, nato il _____ a _____, con studio in _____, codice fiscale _____, partita I.V.A. _____ di seguito denominato "Avvocato", si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 CONFERIMENTO E OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione, acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, a seguito di provvedimento di individuazione del legale incaricato DDG n. _____ del _____, conferisce all' Avv. _____, che accetta, l'incarico di rappresentanza dell'Azienda Ospedale - Università Padova, nel giudizio avanti _____, R.G. _____ promosso da _____

Art. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

L'Amministrazione prende atto ed accetta che l'Avvocato, nello svolgimento dell'incarico, sia tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa implicare la limitazione dell'esecuzione dell'incarico o del soddisfacimento degli interessi immediati dell'Amministrazione.

L'Avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti ed ausiliari per lo svolgimento della prestazione.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare all'Amministrazione l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte.

Art. 3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'Avvocato accetta il compenso stabilito per il presente incarico nella misura di € _____ oltre spese generali (15%) accessori di legge (Iva e Cpa), per un importo complessivo di € _____

Azienda Ospedale-Università Padova:
 via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
 T.+ 39 049 8211111
 P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
 Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

UOS UFFICIO LEGALE
 Responsabile del Procedimento:
 Referente dell'istruttoria:
 T. +39 049 821
 e-mail

Aopd.veneto.it

Tale importo è stato determinato sulla base del preventivo, fornito dall'Avvocato e valutato dall'UOS Ufficio Legale secondo le previsioni del regolamento per il conferimento incarichi a legali esterni approvato dall'Azienda Ospedale – Università Padova.

Il suddetto compenso viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, salvo l'obbligo di rimborsare al medesimo le spese sostenute secondo le disposizioni regolamentari e di corrispondere il compenso per l'attività già espletata.

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni regolamentari ed al compenso per l'attività già espletata.

Art. 4 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Il corrispettivo sarà corrisposto al legale con le seguenti modalità:

- anticipo non superiore al 50%, limitatamente all'attività effettivamente svolta previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella
- residuo compenso professionale al deposito della sentenza o alla conclusione del procedimento, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, di preavviso di parcella dettagliata dell'attività svolta e, successivamente, di parcella.

Art. 5 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Avvocato rende noto all'Amministrazione che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice _____ polizza n. _____ del _____, con un massimale di € _____ (euro _____).

L'Avvocato è altresì obbligato a fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata.

In particolare, l'Avvocato dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento aziendale.

Art. 6 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini sopra indicati.

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI

L'avvocato incaricato acconsente al trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, da parte dell'Azienda Ospedale – Università Padova, quale Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dell'incarico affidato.

Art.8 RICHIAMO DI ALTRE NORME

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni, pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedale – Università Padova, e alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Letto, confermato e sottoscritto

Padova, _____

UOS Ufficio Legale

Avv. _____



REGIONE DEL VENETO

Azienda
Ospedale
Università
Padova

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A LEGALI ESTERNI

Il presente Regolamento è elaborato in esecuzione della disciplina dettata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici .
- Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”.
- Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247”.
- Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Art. 1

Disciplina generale e ambito di applicazione

La rappresentanza in giudizio dell'Ente è, in via prioritaria, affidata all'Avvocatura dell'Ente.

Nell'ambito di tale attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda sanitaria possono verificarsi casi in cui risulta opportuno e conveniente affidare il patrocinio a legali esterni.

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità per il conferimento da parte dell'Azienda di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni, nonché le condizioni giuridiche ed economiche del relativo mandato.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

La rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'Azienda Ospedale –

Università Padova può essere attribuita dal Direttore Generale ad un legale esterno appartenente al libero foro nei seguenti casi:

- a) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche e/o materie di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
- b) particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione;
- c) concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi da parte dell'Ufficio Legale dell'Azienda;
- d) incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte dell'Ufficio Legale dell'Azienda;
- e) patrocinio svolto in precedenti gradi del giudizio e/o in vertenze aventi medesimo oggetto del contendere al fine di garantire la continuità della difesa.

Art. 2

Istituzione elenco degli avvocati fiduciari

Al fine di garantire la massima economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nel conferimento degli incarichi, è costituito apposito elenco, suddiviso per sezioni, di professionisti esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale.

L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta su apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite in apposito avviso pubblico.

La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Ai fini della partecipazione all'avviso, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, o di altro Paese dell'unione europea, salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 2 della L. n. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";
- b) iscrizione all'Albo professionale;
- c) godimento dei diritti civili e politici;

- d) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 94 co. 1, D.Lgs. n. 36/2023;
- f) non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- h) non aver commesso, violazioni gravi definitivamente accertate secondo l'art. 94, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023 degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;
- i) non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari ordinistiche definitive superiori alla censura;
- j) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- k) essere in possesso di polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, conformemente al Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016;
- l) assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia, in particolare i professionisti che formulano la domanda di iscrizione all'Elenco non dovranno avere giudizi in corso o aver prestato la propria opera professionale in giudizi conclusi, limitatamente al biennio precedente, contro l'Azienda Ospedale – Università Padova, né in proprio, né in qualità di difensori di terzi, avuto riguardo anche all'associazione professionale o società di professionisti di cui eventualmente facciano parte e si assumono l'impegno a non prestare la propria opera professionale in giudizi

contro l'Azienda Ospedale – Università Padova per tutto il tempo di validità dell'elenco, pena la cancellazione dallo stesso.

Oltre ai suddetti requisiti, il professionista all'atto della partecipazione all'avviso deve specificare una o più materie di preferenza al fine dell'iscrizione nella relativa sezione dell'elenco e precisamente:

- SEZIONE 1 – diritto civile;
- SEZIONE 2 – diritto del lavoro;
- SEZIONE 3 – diritto penale;
- SEZIONE 4 – diritto amministrativo;
- SEZIONE 5 - giurisdizione contabile

- Per le cause civili (SEZIONE 1) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi in materia di diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità civile, al risarcimento del danno ed alla contrattualistica nella veste, indifferentemente, di attore o convenuto, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche;

- Per le cause in materia di diritto del lavoro (SEZIONE 2) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come nel seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi avanti al Giudice del Lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, del datore di lavoro oppure del lavoratore, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche;

- Per le cause in materia di diritto penale (SEZIONE 3) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in ambito

penale, come nel seguito indicato: aver svolto, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 incarichi in materia penale relativi ai reati di cui al Titolo II del Libro II del c.p. (Delitti contro la P.A.) oppure ai reati di cui al Titolo XII del Libro II del c.p. (Delitti contro la persona) nella veste, indifferentemente, di difensore dell'imputato o della parte civile o del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche;

- Per le cause in materia di diritto amministrativo (SEZIONE 4) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice amministrativo come nel seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi in materia di contrattualistica pubblica o in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, delle pubbliche amministrazioni intimiste, delle parti ricorrenti, oppure delle parti controinteressate, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche;

- Per i procedimenti avanti le giurisdizioni contabili (SEZIONE 5) l'essere in possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice Contabile come nel seguito indicato: aver gestito, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 posizioni in materia contabile, nella fase pre-processuale dell'invito a fornire deduzioni davanti alla procura contabile e/o nel corso del giudizio di responsabilità di merito, con la precisazione che non si tiene conto, a tal fine, della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda nel caso in cui il professionista abbia patrocinato anche i gradi precedenti, nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda o dei suoi

dipendenti, di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto ai predetti professionisti in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

L'iscrizione è libera e ha luogo su domanda del professionista, secondo il modello allegato all'avviso pubblico e a seguito della presentazione della documentazione ivi richiamata.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti che, all'esito della valutazione della propria domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, da intendersi integralmente richiamati nel presente regolamento.

Per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori è necessario il requisito dell'iscrizione al relativo Albo Speciale, oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di domanda allegato all'avviso pubblico;

Resta salva la possibilità per l'Azienda di chiedere la dimostrazione dei requisiti di cui sopra a mezzo di certificazione specifica.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione è autocertificato dai richiedenti mediante la domanda stessa di partecipazione che, pertanto, avrà valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco stesso.

Art. 4

Modalità di conferimento incarichi

L'incarico esterno di patrocinio legale è conferito a seguito di delibera del Direttore Generale, su proposta del Responsabile della UOS Ufficio Legale. La scelta del professionista dovrà essere operata all'interno della singola specifica Sezione, al fine di garantire la massima professionalità e nel rispetto del criterio di rotazione sulla base dell'elenco formato ai sensi del precedente art. 2, con un provvedimento motivato che lo giustifichi in relazione alle caratteristiche dell'incarico da affidare rispetto alla

comprovata competenza specifica sulla materia oggetto della vertenza, alla complessità, all'importanza, alla difficoltà ed alla rilevanza della stessa secondo quanto risulta dal curriculum presentato.

Inoltre si terrà conto del Foro di competenza al fine del contenimento della spesa.

Il criterio della rotazione può essere motivatamente derogato nei casi di particolare e comprovata complessità e rilevanza della controversia tali da richiedere prestazioni di alta specializzazione.

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato il primo grado, salva diversa valutazione giustificata da specifici motivi di opportunità dell'Azienda.

Nel momento in cui il professionista accetta il singolo incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, nonché indicare i dati relativi alla propria polizza RC professionale.

Possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni qualora si verifichino casi eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

In caso di specifiche situazioni di opportunità, l'Azienda può chiedere che il mandato difensivo all'avvocato esterno sia conferito in modo congiunto ad uno o più legali dell'Ufficio Legale dell'Azienda. In detto caso la redazione del preventivo da parte del legale esterno non subirà modificazioni rispetto a quanto statuito nel successivo art. 5.

L'elenco degli avvocati è altresì utilizzato dall'Azienda per l'individuazione dei professionisti per l'affidamento d'incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente coinvolto in procedimenti civili, penali o contabili, secondo le modalità di cui al Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'elenco degli avvocati è utilizzato dall'Azienda anche per il conferimento del solo incarico di domiciliazione nell'ipotesi in cui tale circostanza si rendesse necessaria per gli adempimenti connessi alla dislocazione territoriale della controversia, fermo restando il mandato di rappresentanza

e difesa in favore dell'avvocatura dell'Ente. In tale ipotesi all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, può essere riconosciuto un compenso non superiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri minimi di cui alle tabelle del DM 55/2014 per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario effettivamente esegue e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

L'Azienda si riserva comunque la motivata facoltà di affidare incarichi legali anche a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di elevata specializzazione o per differenti ragioni di opportunità che saranno specificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 5

Modalità di compilazione e valutazione dei preventivi

Il preventivo dovrà essere redatto, con evidenza delle singole fasi del giudizio, secondo i valori di liquidazione previsti dai parametri minimi forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55, o di quelli che successivamente entreranno in vigore ai sensi dell'art. 13 bis della legge professionale forense e s.m.i. e dovrà essere comprensivo di oneri e accessori di legge.

In ogni caso il professionista:

- a) per i contenziosi ricadenti nella sezione 1, 2 e 5 dovrà fare riferimento per la determinazione del compenso al valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i;
- b) per i contenziosi ricadenti nella sezione 3 dovrà fare riferimento per la determinazione del compenso ai valori di liquidazione previsti dai parametri minimi del D.M. 10/03/2014 n. 55 relativi ai giudizi penali anche per le attività difensive in qualità di parte civile/responsabile civile;
- c) per i contenziosi ricadenti nella sezione 4, dovrà fare riferimento per la determinazione del compenso a quanto segue:
 - laddove sia impugnata l'aggiudicazione e il ricorrente intenda

conseguirla, è necessario avere riguardo all'utile d'impresa (oggetto di potenziale richiesta risarcitoria qualora l'esecuzione del contratto non fosse più possibile). Quest'ultimo, ai sensi del D.M., va stimato nella percentuale del 10% da riferirsi non alla base d'asta, ma all'offerta effettivamente presentata dal ricorrente;

- laddove, invece, venga contestata un'esclusione, oppure il concorrente miri esclusivamente alla caducazione integrale della procedura ai fini della riedizione della medesima, la domanda sarà da considerarsi di valore indeterminabile;
 - laddove siano contestati gli esiti di una procedura concorsuale o selettiva relativa al rapporto di lavoro o altre questioni attinenti il rapporto di lavoro, la domanda sarà da considerarsi di valore indeterminabile salvo specifiche situazioni del caso concreto;
- d) qualora la prestazione resa in favore dell'Azienda e nei confronti di più controparti, aventi la medesima posizione processuale, comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, potrà aumentare il compenso oggetto di preventivo per ogni soggetto oltre il primo nella misura massima del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e nella misura massima del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta;
- e) dovrà rinunciare all'aumento del compenso per pluralità di controparti ove la prestazione professionale nei confronti di queste non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
- f) nell'ambito del contenzioso amministrativo, qualora la strategia difensiva preveda la proposizione di motivi aggiunti, potrà chiedere un aumento nella misura massima del 50% del compenso, oggetto di preventivo, relativo alla sola fase introduttiva del giudizio;
- g) nell'ambito del contenzioso amministrativo, qualora sia necessario resistere anche ad eventuale ricorso incidentale, potrà chiedere un aumento nella misura massima del 20% del compenso, oggetto di preventivo, relativo alla sola fase introduttiva del giudizio;

- h) nell'ambito del contenzioso amministrativo, dovrà rinunciare alla richiesta di aumento del compenso per la fase cautelare monocratica;
- i) nell'ambito del contenzioso civile di secondo grado, qualora la strategia difensiva preveda per l'Ente la proposizione di appello incidentale e/o di dover resistere all'appello incidentale proposto dalla controparte, potrà chiedere un aumento nella misura massima del 50% del compenso, oggetto di preventivo, relativo alla sola fase introduttiva del giudizio;
- j) nell'eventualità in cui il procedimento venga concluso a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale della controversia, fatto salvo il riconoscimento di quanto già maturato per le fasi già concluse ed espletate, potrà richiedere al massimo il compenso oggetto di preventivo previsto per la fase decisionale del giudizio;
- k) potrà richiedere di ottenere, a titolo di compenso da parte dell'Azienda la differenza tra quanto concordato con l'Ente per l'incarico conferitogli ed il maggiore importo liquidato dall'organo giudicante accettando che l'Azienda proceda alla liquidazione di detto importo solo a fronte dell'effettivo incasso delle somme da parte del soggetto soccombente ed assumendosi l'impegno, in caso di mancato spontaneo versamento da parte del soccombente, di avviare a proprio nome nei confronti di quest'ultimo, ed in base ai separati accordi che interverranno con l'Ente, le procedure esecutive necessarie per riscuotere la citata differenza, senza ulteriori costi per l'Azienda;
- l) nelle ipotesi di redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, con particolare riferimento alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, potrà essere richiesto un aumento non superiore al 15% del compenso preventivato per il giudizio.

Il preventivo diversamente compilato non è tenuto in considerazione dall'Azienda e l'incarico non è conferito al professionista.

Art. 6

Rapporti con i legali esterni

L'UOS Ufficio Legale segue l'evolversi dei contenziosi affidati a legali del libero foro, trasmette agli stessi le istruzioni ricevute dalla Direzione Aziendale e dalle Strutture competenti o con esse concordate.

Il legale esterno incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente l'Azienda sull'attività svolta, suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito e inoltrando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziali.

Art. 7

Liquidazione dei compensi

La liquidazione dei compensi avviene al termine della prestazione e solo per le fasi del procedimento effettivamente svolte.

L'UOS Ufficio Legale istruisce la proposta di liquidazione a saldo delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento dell'incarico e delle spese dallo stesso anticipate e dettagliate nel preavviso di parcella.

In particolare, per quanto riguarda le spese anticipate dal professionista, verranno riconosciute e liquidate previa esibizione di documentazione probante l'esborso:

- le spese di giustizia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di cancelleria, i contributi unificati, le spese di notifica, le marche da bollo;
- le spese di viaggio sostenute mediante utilizzo di mezzi diversi dal proprio, purché siano in categoria economy, salvo la dimostrazione della maggiore convenienza della categoria superiore, e per il solo professionista inserito in mandato;
- le spese di viaggio sostenute mediante utilizzo di mezzo proprio, limitatamente all'indennità chilometrica pari a un quinto del costo medio del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio;

- le spese di alloggio (per prenotazioni in alberghi classificati non oltre le 3 stelle), per il solo professionista inserito in mandato e solo qualora la distanza dal proprio foro di appartenenza sia pari o superiore ai 200km;

- le spese per il consumo di pasti e bevande, per il solo professionista inserito in mandato, e solo qualora la distanza dal proprio foro di appartenenza sia pari o superiore ai 300km e nei limiti di 50€ al giorno.

Eccezionalmente possono essere liquidate competenze superiori a quelle preventivate all'atto del conferimento dell'incarico nel solo caso in cui il legale ne abbia fatto espressa richiesta scritta, motivata dall'insorgere di ragioni che hanno determinato la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa e che la relativa richiesta sia stata formalmente accolta dall'Azienda con apposito provvedimento autorizzatorio.

Potranno essere eventualmente corrisposti, al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, acconti, in misura non superiore al 50% del preventivo e, in ogni caso, limitatamente all'attività effettivamente svolta previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella.

Alla conclusione della prestazione, al fine di ricevere il saldo delle competenze e spese, il professionista deve presentare:

- a) copia del provvedimento finale del procedimento;
- b) il preavviso di parcella riportante il dettaglio di competenze e spese relative all'attività svolta e, successivamente, la parcella;
- c) su richiesta dell'Azienda, copia integrale del fascicolo di causa.

La liquidazione avviene nei tempi previsti dalla legge per gli adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista, fatti salvi i doveri allo stesso prescritti dalle norme di legge vigenti o d'ufficio.

La cancellazione d'ufficio avviene su proposta del Responsabile della UOS

Ufficio Legale, quando il professionista:

- abbia perso uno o più dei requisiti di ammissione all'avviso di cui al precedente art. 2;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze.

La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con onere dello stesso di rimettere alla UOS Ufficio Legale gli atti e ogni documento in proprio possesso connesso alla causa.

Art. 9

Durata e aggiornamento dell'elenco

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura dell'Ufficio Legale dell'Ente, di apposito Avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente e sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova per un periodo pari a 30 giorni.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco, conservato agli atti della UOS Ufficio Legale a seguito di approvazione di delibera del Direttore Generale, in ordine strettamente alfabetico.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

Art.10

Obblighi del professionista

Il legale incaricato è tenuto:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- b) ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti

all'incarico, trasmettendo la relativa documentazione;

c) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;

d) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Azienda;

e) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Azienda;

f) nel caso in cui l'Azienda sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia;

g) nel caso in cui vi siano le condizioni per addivenire ad un componimento della lite, il legale stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza, qualora redatto da controparte;

h) a fornire, su richiesta dell'Ente, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;

i) in caso di accoglimento delle domande dell'Azienda, a formalizzare alla controparte la prima richiesta di recupero crediti, comprensiva delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nel giudizio;

j) a fornire un parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

Qualora l'Avvocato incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso legale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. L'avvenuta nomina del domiciliatario dovrà in ogni caso essere comunicata immediatamente all'Azienda.

Eccettuate le ragioni eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa, l'Avvocato incaricato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità per lo svolgimento della prestazione, di sostituti, ausiliari o co-difensori senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 11

Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali dei legali incaricati saranno trattati dall'Azienda Ospedale – Università Padova, quale Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dell'incarico affidato.

ART. 14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di adozione.

Il Regolamento viene, altresì, reso pubblico mediante pubblicazione nel sito internet aziendale.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 12/12/2025

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

Copia composta di n°48 fogli (incluso il presente) della delibera n. 2540 del 12/12/2025 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)
